



Forlì, 18/02/2020

Prot. n. 72/2020

Regole condivise per l'oleoturismo e l'enoturismo

Con la Legge di Bilancio 2020 **si è andato a ridefinire una sorta di binomio vino-olio che, a causa della difficile introduzione dell'enoturismo, era andato via via scemando.**

Ai sensi del comma 514 della L. 160/2019, **si definiscono attività di oleoturismo tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva**, espletate nel luogo di produzione, che consistono:

- nelle **visite nei luoghi di coltura**, di **produzione** o di **esposizione degli strumenti** utili alla coltivazione dell'ulivo;
- nella **degustazione e nella commercializzazione** delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti;
- in **iniziative a carattere didattico** e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Così come specificato dall'art. 1, comma 513, della Legge di Bilancio 2020, **si estendono**, con decorrenza 1° gennaio 2020, **alle attività di oleoturismo, le disposizioni precedentemente introdotte** con l'articolo 1, commi 502-505, L. 205/2017 (la cd. Legge di Bilancio 2018), **per le attività di enoturismo.**

Applicandosi le regole dell'enoturismo, **l'oleoturismo può essere praticato da tutti i produttori di olio**, siano essi imprenditori agricoli o aziende industriali.

Sotto il profilo fiscale, se sussistenti i requisiti soggettivi, a prescindere dalla qualifica di imprenditore agricolo, **si rendono applicabili le regole specifiche previste per l'agriturismo.**

La disciplina richiamata prevede:

- la **determinazione forfettaria del reddito imponibile**, ai fini IRPEF, con un **coefficiente di redditività del 25%**;
- a talune condizioni, il **regime forfettario dell'IVA**, che consiste nella riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura **pari al 50% del suo ammontare**, a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA, afferente agli acquisti e alle importazioni.

Tale regime di imposizione forfettario non è obbligatorio, infatti **l'imprenditore agricolo può optare per il regime ordinario di determinazione del reddito.**

Dunque, **le imprese agricole che intendono intraprendere l'attività di oleoturismo devono impostare la contabilità separata**, sia nel caso in cui per l'attività agricola principale siano in regime speciale, ex art. 34 del D.P.R. 633/72, sia che applichino il regime normale.

Nel caso in cui si tenga la contabilità separata, in base all'art. 36 del Decreto IVA, **l'olio eventualmente utilizzato nell'attività di servizi deve essere fatturato, al fine di evidenziare i passaggi interni tra le diverse attività.**

L'attività di oleoturismo, al pari dell'enoturismo, **deve essere comunicata al Comune di competenza** e sarà necessario munirsi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Anche per questa attività, **è necessario rispettare le norme igienico-sanitarie** vigenti nel nostro ordinamento.

ConsulenzaAgricola.it S.r.l.

47122 Forlì FC Reg. Imprese FC
via E. Forlanini 9 C.F. / P IVA 03759650405
tel. 0543. 1796383 R.E.A. N. 315249
fax 0543. 36536 Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.

www.consulenzaagricola.it
info@consulenzaagricola.it
PEC: consulenzaagricola@pec.sedimail.it

Professionisti di Riferimento

Prof. Maurizio Leo
Docente Scuola di Istruzione
Guardia di Finanza Roma

Gian Paolo Tosoni
Pubblicista de Il Sole 24 ORE
Esperto in Materia Fiscale
del Settore Agricolo

Luciano Mattarelli
Esperto in Materia Fiscale
del Settore Agricolo

Angelo Frascarelli
Professore associato
Università degli Studi di Perugia

